



Comitato Pari Opportunità
Ordine Avvocati di Ferrara

Ferrara, 15 Marzo 2021

A tutti/e gli Avvocati/e

La conferma del vuoto normativo in materia di omogenitorialità
Commento alle sentenze n. 32 e 33 del 2021 della Corte Costituzionale

Carissimi/e Colleghi/e

desideriamo portare alla Vs. attenzione due recentissime sentenze della Corte Costituzionale (n. 32/2021 e 33/2021) che hanno confermato, ancora una volta, il vuoto normativo che sussiste in un tema fondamentale per le pari opportunità, ovvero **l'omogenitorialità**

La Consulta è tornata sull'argomento a seguito delle due sue sentenze n. 221/2019 e 230/2020 nelle quali, sostanzialmente, il riconoscimento dell'omogenitorialità non veniva né negato né precluso, ma lasciato all'intenzionalità del legislatore, non essendo un diritto alla genitorialità delle coppie omosessuali imposto o precluso da norme di rilievo costituzionale.

La Corte Costituzionale, con le sentenze in commento, è tornata quindi a sollecitare il legislatore auspicandone un doveroso intervento, non essendo più tollerabile, si legge nella motivazione della sentenza n. 32/2021, il *"...protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore"*.

Il percorso motivazionale della Corte muove dalla consapevolezza dell'inesistenza di una disciplina giuridica *ad hoc*, principalmente dal dato letterale dell'art. 5 della legge n. 40/2004 che, di fatto, riserva l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie formate da persone di sesso diverso. Sulla scorta di tale disposizione, peraltro, corre l'obbligo di evidenziare il recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass., 3 aprile 2020, n. 7668) che, dopo la storica sentenza n. 19599/2016, con la quale aveva aperto alla trascrivibilità, nel nostro ordinamento, dell'atto di nascita di un bimbo nato all'estero e dichiarato figlio di due soggetti dello stesso sesso, l'ha negata per la medesima fattispecie di un minore nato in Italia.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 32/2021, ha tuttavia cura di precisare che il limite stabilito dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004 non rappresenta un divieto di matrice costituzionale per le coppie omosessuali di accogliere figli, spettando alla discrezionalità del legislatore la relativa disciplina; dall'altro lato, precisa sempre la Consulta, richiamando altro suo precedente (sentenza n. 221/2019) *"non esistono*



Comitato Pari Opportunità
Ordine Avvocati di Ferrara

neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore".

D'altro canto, secondo la Corte, le risposte per l'interprete in materia di omogenitorialità non possono nemmeno essere cercate nell'esame delle disposizioni della Legge n. 76/2016 (c.d. Cirinnà), ove il Legislatore ha scelto di non regolamentare l'aspetto della filiazione delle unioni civili, rappresentando, presumibilmente, una precisa presa di posizione sul punto.

Le soluzioni che le due sentenze della Consulta propongono passano dalla riscrittura della disciplina del riconoscimento, all'introdurre una riforma della procedura di adozione (sentenza n. 33/2021), vista l'inadeguatezza di quella prevista dall'ordinamento vigente e di cui all'art. 44 comma 1 lett. d) della Legge n. 184/83.

In conclusione, secondo il Giudice delle leggi, *"solo un intervento del legislatore, che disciplini in modo organico la condizione dei nati da procreazione medicalmente assistita da coppie dello stesso sesso, consentirebbe di ovviare alla frammentarietà e alla scarsa idoneità degli strumenti normativi ora impiegati per tutelare il 'miglior interesse del minore'.*

Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine Avvocati di Ferrara, in sinergia con le decisioni della Corte Costituzionale, auspica che il Legislatore, dopo i passi avanti effettuati con le unioni civili, colga quanto prima il monito della Consulta e provveda a regolamentare anche l'omogenitorialità, ad oggi rimasta ancora priva di disciplina giuridica.

Cordiali saluti

Il CPO Ferrara

Avv. Rita Reali

Avv. Angela Natati

Avv. Matteo Pancaldi

Avv. Maria Cristina Zampollo

Avv. Laura Caleffi

Con il contributo dell'Avv. Matteo Pancaldi